

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3239

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Modifica all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo di dotare di catene da neve gli autoveicoli e i rimorchi

*Presentata il 13 novembre 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le abbondanti nevicate che si verificano ogni anno nel nostro Paese, spesso imprevedibilmente e con le conseguenze negative che si ripercuotono sull'intera Penisola, come si è ben visto negli anni scorsi, ripropongono puntualmente una serie di problematiche legate alla viabilità stradale.

Infatti molte autovetture, così come purtroppo anche pesanti autotreni, risultavano sprovvisti di catene da neve a bordo per cui, slittando e bloccando di fatto le carreggiate, hanno procurato danni notevoli, oltretutto lasciando intrappolati negli abitacoli conducenti e passeggeri con gravi ripercussioni collaterali.

Come abbiamo visto nel passato, tutto questo ha richiesto l'intervento massiccio della protezione civile e dei vigili del fuoco, oltre a quello urgente dei medici

per le numerose situazioni di emergenza venutesi a creare.

La presente proposta di legge interviene con una disposizione volta a rendere facilmente superabile tale problematica che facilmente potrebbe venire a ripetersi, obbligando le case automobilistiche a fornire di serie le catene da neve a bordo degli autoveicoli in vendita.

Inoltre, rendendo obbligatorio l'avere a bordo di tutti i veicoli a motore, sia autovetture che automezzi pesanti, inclusi quelli a rimorchio, l'equipaggiamento delle catene da neve, si risolverebbe il problema anche per quei veicoli già immatricolati e in circolazione.

L'intento quindi è rendere in dotazione di serie, per tutti i veicoli a quattro ruote, questo strumento di sicurezza, che permette la viabilità dell'automezzo anche in

condizioni di improvvise e inaspettate variazioni climatiche dovute alla neve o al ghiaccio.

Pertanto così come ogni nuovo veicolo che esce dalla casa automobilistica è regolarmente dotato di ruota di scorta, altrettanto dovrà essere dotato di un modello *standard* di catene da neve.

Infatti, sebbene la vigente normativa stradale preveda attraverso le indicazioni segnaletiche che in determinate condizioni atmosferiche o tratti stradali vi sia l'obbligatorietà dell'uso delle catene da neve, accade tuttavia che molti automobilisti o conducenti di mezzi pesanti si sottraggano a tale disposizione perché, essendo sprovvisti delle catene da neve a bordo del

proprio veicolo, non sono materialmente in grado di rispettare l'obbligo imposto dalla segnaletica.

L'introduzione, dunque, dell'obbligatorietà delle catene da neve a bordo consentirà una migliore osservanza della normativa in tema di sicurezza della circolazione stradale, rendendo anche più « semplice » l'uso di tale strumento ai conducenti di veicoli, spesso non abituati al suo utilizzo, ma soprattutto risolverà « a monte » con semplicità e immediatezza un problema che potrebbe ripetersi facilmente e imprevedibilmente, provocando ingenti danni alle persone e alle cose con conseguente carico finanziario per tutta la comunità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il comma *2-ter* dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*2-quater*. I costruttori di automobili dotano di catene da neve gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti a trasporto di persone o cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia.

*2-quinquies*. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le modalità di attuazione del comma *2-quater*, prevedendo che le catene da neve siano soggette ad omologazione da parte del medesimo Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri.

*2-sexies*. I proprietari di autoveicoli, di rimorchi e di semirimorchi di cui al comma *2-quater*, immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, dotano i citati mezzi di trasporto di catene da neve entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

*2-septies*. I costruttori di cui al comma *2-quater* italiani o stranieri che non ottemperano alle disposizioni di cui al medesimo comma *2-quater* e di cui al decreto previsto dal comma *2-quinquies*, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di 500 euro per ogni tipologia di autoveicolo da essi realizzato in contrasto con le citate disposizioni.

*2-octies*. Ai proprietari dei mezzi di trasporto di cui al comma *2-quater* che non ottemperino alle disposizioni stabilite dal decreto previsto dal comma *2-quinquies*, sono decurtati due punti dalla patente di guida per ogni infrazione commessa ».

€ 0,30



\*15PDL0035740\*